



CITTA' DI BACOLI

Città' Metropolitana di Napoli

Originale

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 44 del 03-04-2024

OGGETTO: INDIRIZZI SALARIO MINIMO COMUNE DI BACOLI

L'anno duemilaventiquattro, addì tre del mese di Aprile alle ore 14:38, nella Casa Comunale e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 9 del regolamento della Giunta Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l'intervento dei sig.ri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze	Collegati Videoconferenza (art. 9 del regolamento della Giunta Comunale)
1	DELLA RAGIONE JOSI GERARDO	SINDACO	Presente	BASCIANO LUCIA
2	ILLIANO MARIANNA	VICE SINDACO	Presente	
3	AMBROSINO VITTORIO	ASSESSORE	Presente	
4	BASCIANO LUCIA	ASSESSORE	Presente	
5	DI MEO ROSARIA	ASSESSORE	Presente	
6	SCOTTO DI VETTA MARIANO	ASSESSORE	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Masella, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 42 del 05-04-2024

Oggetto Proposta: INDIRIZZI SALARIO MINIMO COMUNE DI BACOLI

Relatore Proposta: AMBROSINO VITTORIO

Preso atto che:

- la retribuzione minima è un diritto riconosciuto in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea che la raggiungono tramite l'istituzione di un salario minimo o attraverso la contrattazione collettiva;
- la Costituzione della Repubblica Italiana chiarisce che *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e la qualità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa”*;
- la Cassazione ha recentemente confermato il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso: in particolare la sentenza del 02.10.2023, n. 27713, della Sez. Lavoro, ha stabilito che *“Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.*
- Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe”;
- • i CCNL sono frutto del processo di negoziazione tra i lavoratori e i loro rappresentanti e i datori di lavoro e le loro organizzazioni nel quale si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari e le ferie e le politiche in tema di salute e sicurezza.

RICORDATO CHE

- il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo alla direttiva che introduce un minimo salariale adeguato nei Paesi UE per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e rafforzare i CCNL.

RITENUTO QUINDI CHE

sulla base di quanto sopra esposto risulta necessario che:

- • al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
- • al lavoratore di ogni settore economico per una giusta retribuzione, è necessario che venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO CHE

l'art Art. 11 del dlgs 36 del 2023 “Codice Appalti” prescrive che:

- “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto

collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

- 4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele”;
- l'art. 119, comma 7 del Codice Appalti prevede che “L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11”;
- l'art. 119, comma 12 del Codice appalti prevede altresì che “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

DATO ALTRESÌ ATTO CHE

- nella nota illustrativa ANAC al bando tipo 1, al paragrafo relativo all'oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento, è tra l'altro evidenziato che:
 - “Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. Firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica”
 - “le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28/7/2020”;
- la circolare dell'ispettorato nazionale del lavoro n. 2 del 28/7/2020 ha dato indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva art. 1 L. 296/2006. Nella medesima, vengono forniti i chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi, ribadendo che “il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica ...altro contratto;

PRESO ATTO CHE

la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non sono imposte con un provvedimento amministrativo autoritativo, ma sono liberamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara, le cui condizioni sono state valutate e liberamente accettate nell'esercizio della propria autonomia imprenditoriale;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione non comporta l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo politico – amministrativo;

VISTO l'art 48 del predetto D.Lgs 267/2000

PROPONE

1. Di impegnare l'Amministrazione comunale ad indicare in tutte le procedure di gara, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del Codice degli Appalti, che al personale

- impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente alla attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
2. a verificare che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora;
 3. a verificare, ai sensi dell'art. 11 del Codice degli Appalti, qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, un differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
 4. a condurre il giudizio di equivalenza sulla base dei 12 parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020. L'Amministrazione comunale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'Amministrazione Comunale deve, prima di tutto, accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una retribuzione minima inderogabile pari a 9 euro l'ora, la verifica da effettuare verterà sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi;
 5. a verificare puntualmente il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere del Comune di Bacoli e alle verifiche sui contratti;
 6. ad organizzare incontri con le organizzazioni sindacali al fine di verificare come raggiungere l'obiettivo per l'Amministrazione Comunale che tutti i contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora;
 7. di demandare a tutte le Aree interessate gli adempimenti consequenziali all'applicazione di tale proposta di deliberazione.
 8. Di trasmettere copia della relativa deliberazione alle OO.SS maggiormente rappresentative.
 9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Assessore Delegato

Dott. Vittorio Ambrosino

Proposta firmata digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, avente ad oggetto: **INDIRIZZI SALARIO MINIMO COMUNE DI BACOLI**;

Preso atto che la proposta di deliberazione non comporta l'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di atto di mero indirizzo politico – amministrativo;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di un siffatto provvedimento;

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevolmente resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **INDIRIZZI SALARIO MINIMO COMUNE DI BACOLI**;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito e consentire la pronta realizzazione degli indirizzi in discorso.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Josi Gerardo Della Ragione

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Marianna Masella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa